



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 53 del 15/04/2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 marzo 2015, n. 538

Revoca della sospensione dell'applicazione della deroga di cui all'art. 85 decies del Reg. CE 491/2009 in materia di utilizzazione dei diritti di reimpianto vigneti.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, Fabrizio Nardoni, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario regionale, Enol Vito Pavone, confermata dal Dirigente dell'Ufficio Produzioni Arboree ed Erbacee, Dott. Domenico Campanile, e dal Dirigente del Servizio Agricoltura, Dott. Giuseppe D'Onghia, riferisce quanto segue:

Premesso che:

Il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo (O.C.M.), entrato in vigore il 21 luglio 1999 e applicabile dal 1° agosto 2000, sostituisce la precedente O.C.M. disciplinata dal Reg. (CEE) n. 822/87;

Il regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000, entrato in vigore il 17 giugno 2000, ha stabilito le modalità di applicazione del suddetto Reg. (CE) n. 1493/99;

Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali con decreto 27 luglio 2000 ha emanato "Norme di attuazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/1999 e del regolamento (CE) della Commissione n. 1227/2000, concernenti l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo", entrato in vigore il 9 agosto 2000. Detto decreto stabilisce che le Regioni fissano le procedure e gli adempimenti per l'attuazione della normativa di cui ai regolamenti citati in precedenza, in particolare per la gestione del potenziale produttivo viticolo;

Il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, ha modificato il regime precedentemente in vigore nel settore vitivinicolo, istituito dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, ed ha abrogato tale regolamento a partire dal 1° agosto 2008;

Il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, ha stabilito le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, ha modificato il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) che all'art. 85 septies statuisce che il regime transitorio dei diritti di impianto si applica fino al 31 dicembre 2015;

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli ha abrogato i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio relativo alla riforma dell'organizzazione comune

del mercato vitivinicolo, che

- all'art. 68 statuisce che "i diritti di impianto concessi ai produttori in conformità con gli articoli 85 nonies, 85 decies o 85 duodecies del Reg. (CE) n. 1234/2007 anteriormente al 31 Dicembre 2015, che non sono stati utilizzati da tali produttori e sono ancora in corso di validità alla suddetta data, possono essere convertiti in autorizzazioni ai sensi del presente capo con decorrenza 1° gennaio 2016".

- all'art. 231, comma 2, statuisce che "I programmi pluriennali adottati anteriormente al 1 gennaio 2014 continuano a essere disciplinati dalle pertinenti disposizioni del Reg. (CE) n. 1234/2007 dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e fino alla loro scadenza";

La Deliberazione della Giunta Regionale n. 1419 del 26/09/2003 ha disciplinato le "Procedure per la gestione del potenziale produttivo viticolo pugliese, in applicazione dell'Organizzazione Comune del Mercato (O.C.M.) vitivinicolo di cui ai Reg. (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000 ed ha revocato la D.G.R. n. 1934/00 e la D.G.R. n. 613/01". In particolare, con riguardo alla utilizzazione dei "diritti di reimpianto", la Giunta regionale ha stabilito, tra l'altro, di limitare l'utilizzo dei diritti di reimpianto, originati da vigneti estirpati nel proprio territorio, nell'ambito territoriale regionale.

La Deliberazione della Giunta Regionale n. 1938 del 28/12/2005, modificata ed integrata dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 2161 del 23/09/2011, ha istituito il Comitato Consultivo Vitivinicolo Regionale con funzione di formulare pareri, decisioni e mozioni in materia vitivinicola e con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 602 del 20/07/2012 sono stati nominati i componenti del precitato Comitato.

La Deliberazione della Giunta Regionale n. 1114 del 04/06/2014, ha sospeso l'applicazione della deroga di cui all'art. 85 decies del Reg. CE 491/2009 in materia di utilizzazione dei diritti di reimpianto a partire dalla data di pubblicazione nel BURP del presente provvedimento e sino alla data del 31 dicembre 2015, al fine di tutelare il patrimonio viticolo pugliese;

La delibera motivata del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2015, con la quale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è stato approvato lo schema di decreto esaminato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano autorizzando il Ministero delle Politiche agricole alimentari e Forestali ad adottarlo;

Il Decreto n. 1213 del 19/02/2015 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali recante "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli" stabilisce che:

- è abrogato il comma 6, lettera b), dell'art. 4 del decreto ministeriale 27 luglio 2000 che dava facoltà, a ciascuna Regione, in particolari situazioni locali, di limitare l'esercizio del diritto di reimpianto ad ambiti territoriali omogeni e limitati al fine di tutelare le viticolture di qualità e salvaguardare gli ambienti orograficamente difficili;

Considerato che:

- il comitato consultivo vitivinicolo regionale nella seduta del 16/03/2015, ha preso atto, all'unanimità, del Decreto Ministeriale n. 1213/2015 e della sua immediata attuazione;

- si rende necessario attuare con immediatezza quanto stabilito dal decreto ministeriale n. 1213 del 19/02/2015 al fine di agevolare lo scambio dei diritti di reimpianto tra i possessori italiani e favorirne l'utilizzo;

- si rende necessario specificare le procedure da applicare per il trasferimento dei diritti di impianto fuori regione.

Per quanto sopra si propone:

- di revocare, in attuazione del DM 1213 del 19/02/2015, la sospensione dell'applicazione della deroga di cui all'art. 85 decies del Reg. CE 491/2009 in materia di utilizzazione dei diritti di reimpianto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1114 del 04/06/2014 recante "Disposizioni in materia di trasferimento fuori regione di diritti di reimpianto originati da vigneti da vino estirpati in Puglia"

- di stabilire che si rende necessario emanare, da parte del Servizio Agricoltura, le procedure da

- applicare per il trasferimento dei diritti di impianto fuori regione;
- pubblicare il presente provvedimento nel BURP.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale. L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in attuazione dell'art. 4 - comma 4, lettera d, della legge regionale n. 7/97 e successive modificazioni.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Produzioni Arboree ed Erbacee e dal Dirigente del Servizio Agricoltura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intende integralmente richiamato, e di fare propria la proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- di revocare, in attuazione del DM 1213 del 19/02/2015, la sospensione dell'applicazione della deroga di cui all'art. 85 decies del Reg. CE 491/2009 in materia di utilizzazione dei diritti di reimpianto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1114 del 04/06/2014 recante "Disposizioni in materia di trasferimento fuori regione di diritti di reimpianto originati da vigneti da vino estirpati in Puglia";
- di stabilire che si rende necessario emanare, da parte del Servizio Agricoltura, le procedure da applicare per il trasferimento dei diritti di impianto fuori regione;
- di pubblicare il presente provvedimento nel BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia Dott. Nichi Vendola
